

## **Osservazioni del GEPD su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero d'informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale**

Nel luglio 2014 il GEPD è stato consultato dalla Commissione conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001, su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (in appresso "la proposta")<sup>1</sup>.

La proposta sostituisce la direttiva 2011/82/UE adottata il 25 ottobre 2011 dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che è stata annullata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in quanto fondata su un'errata base giuridica<sup>2</sup>. La Corte ha concluso che, poiché sia lo scopo sia il contenuto della direttiva erano atti a migliorare la sicurezza dei trasporti, l'articolo 87, paragrafo 2, del TFUE, relativo alla cooperazione di polizia, non poteva costituire un valido fondamento giuridico per l'adozione della direttiva. Di conseguenza, la proposta di direttiva in esame è ora presentata al fine di adottare l'atto sulla base del fondamento giuridico appropriato, ossia l'articolo 91 del TFUE, relativo ai trasporti.

### **I. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Il GEPD si compiace di essere stato consultato in questa fase della procedura e accoglie favorevolmente che sia stato inserito un riferimento alla sua consultazione nei considerando<sup>3</sup>.

La proposta è pressoché identica alla direttiva annullata, ad eccezione di quelle modifiche di natura giuridica rese necessarie in seguito alla correzione della base giuridica. Nel 2008 il GEPD aveva formulato un parere sull'originaria proposta di direttiva per agevolare l'applicazione transfrontaliera della normativa in materia di sicurezza stradale<sup>4</sup>. Alcune raccomandazioni del GEPD, ma non tutte, erano state prese in considerazione nel testo definitivo della direttiva adottato il 25 ottobre 2011. Di conseguenza, poiché la proposta in esame è pressoché identica alla direttiva annullata, il GEPD ritiene che le ulteriori raccomandazioni formulate nel suo parere del 2008 restino valide.

A tale proposito, il GEPD constata con soddisfazione che i considerando 14, 19, 20, 21, 22, 23 riflettono le raccomandazioni formulate nel suo parere e che l'articolo 7 è dedicato alla protezione dei dati.

### **II. NORMATIVA APPLICABILE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI**

Il GEPD accoglie con favore il riferimento del considerando 23 della proposta ai diritti fondamentali e ai principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, compresi

---

<sup>1</sup> COM(2014) 476 definitivo.

<sup>2</sup> C-43/12, Commissione contro Parlamento e Consiglio, 6 maggio 2014.

<sup>3</sup> Considerando 27.

<sup>4</sup> Parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per agevolare l'applicazione transfrontaliera della normativa in materia di sicurezza stradale dell'8 maggio 2008.

quelli enunciati agli articoli 7 e 8 della Carta riguardo al rispetto della vita privata e familiare e alla protezione dei dati di carattere personale.

Il GEPD si compiace inoltre del fatto che il considerando affermi che la direttiva deve essere applicata nel rispetto di tali diritti e principi. Di fatto, qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nell'ambito della proposta deve avvenire nel rispetto degli elementi essenziali enunciati all'articolo 8 della Carta, tra cui figurano (i) il diritto al trattamento dei dati personali secondo il principio di lealtà per finalità determinate e in base a un fondamento legittimo, (ii) il diritto di accedere ai propri dati personali e di ottenerne la rettifica, e (iii) il controllo di un'autorità indipendente. I principi enunciati all'articolo 8 della Carta sono ulteriormente elaborati e precisati nel diritto derivato dell'UE sul diritto alla protezione dei dati.

A tale proposito, il GEPD osserva che il considerando 21 e l'articolo 7 della proposta fanno riferimento all'applicabilità della direttiva 95/46/CE ai dati trattati e scambiati fra gli Stati membri nel quadro della proposta. Sotto quest'aspetto il testo della proposta differisce da quello della direttiva annullata, che, basandosi sul fondamento giuridico della cooperazione di polizia, faceva riferimento all'applicabilità della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio riguardo alla protezione dei dati scambiati nell'ambito della direttiva. Il GEPD deduce che il riferimento alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati sia stato cambiato in seguito alla modifica della base giuridica della proposta.

Il GEPD accoglie con favore il riferimento all'applicabilità della direttiva 95/46/CE di cui all'articolo 7. A tale proposito è opportuno osservare che le attività di trattamento previste nel quadro della proposta rientrano di norma nell'ambito di applicazione della direttiva 95/46/CE, ad eccezione di alcune di loro che potrebbero essere oggetto di norme specifiche, tra cui le decisioni di Prüm (2008/615/GAI e 2008/616/GAI) e la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio<sup>5</sup>. Nonostante ciò, il GEPD ritiene che il riferimento alla direttiva 95/46/CE di cui all'articolo 7 sia appropriato e che tutte le attività di trattamento interessate debbano rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 8 della Carta, che deve essere interpretato alla luce di norme più dettagliate, tra cui, in particolare, quelle enunciate nella direttiva 95/46/CE.

A tale proposito, il GEPD accoglie favorevolmente il fatto che i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 7 prevedano espressamente che gli Stati membri garantiscano che gli interessati siano opportunamente informati in merito ai dati trasmessi che li riguardano (tra cui la data della richiesta e l'autorità competente dello Stato membro dell'infrazione), che sia stabilito un termine per la conservazione dei dati e che i dati siano rettificati, cancellati o bloccati entro un periodo di tempo adeguato, conformemente alle pertinenti disposizioni della direttiva 95/46/CE.

### **III. OSSERVAZIONI SPECIFICHE**

Per quanto riguarda l'elenco delle infrazioni, il GEPD osserva che quattro ulteriori infrazioni sono ora interessate dallo scambio di dati<sup>6</sup>. Il GEPD è consapevole che tali infrazioni erano già state aggiunte al testo durante la procedura legislativa e i negoziati che avevano preceduto l'adozione della direttiva 2011/82/UE. Tuttavia, il GEPD raccomanda di aggiungere nei considerando una giustificazione della necessità di includere tali infrazioni nell'ambito di

---

<sup>5</sup> Questo dipenderà dalla natura dell'autorità competente (organo amministrativo o autorità giudiziarie e di polizia) e dal tipo di dati interessati.

<sup>6</sup> Cfr. l'articolo 2 della proposta relativo al suo ambito di applicazione.

applicazione della proposta poiché la loro inclusione comporta il trattamento dei dati di più persone e sembra che non sia stata effettuata alcuna valutazione d'impatto al riguardo.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2014

Peter HUSTINX  
Garante europeo della protezione dei dati